




**COMUNE DI CASCINA**

Provincia di Pisa

**SERVIZIO AUTONOMO GOVERNO DEL TERRITORIO  
SERVIZIO URBANISTICA**

---

**VARIANTE NORMATIVA DEL VIGENTE REGOLAMENTO  
URBANISTICO PER LE AREE AGRICOLE**



**Il Responsabile del Procedimento**

arch. Elena Pugi

**Gruppo di progettazione variante RU**

arch. Sabina Testi - arch. Davide Tonelli - arch. Ilaria Bellini

**STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL RU  
STATO ATTUALE - STATO MODIFICATO**

Aprile 2012

**ADEGUAMENTO NTA RU:** Stralcio NTA RU: Art. 33 “Aree Agricole - Sistema Territoriale della Pianura Storica”, art.36 “Aree Agricole - Sistema Territoriale della Pianura Bonificata”, art.34 “Aree rilevanti da un punto di vista ambientale o con funzioni strategiche” – stato attuale e stato modificato – testo a fronte.

STATO ATTUALE	STATO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 33</b>  <i>Aree agricole</i>  <i>(sistema territoriale della pianura storica)</i></p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p><b>Comma 11</b>  È ammessa, altresì, per lo svolgimento di attività agricole delle aziende e di privati nonché per la conduzione di orti singoli, l'installazione di manufatti precari della dimensione massima di mq 9, realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, salvo opere di ancoraggio che non comportino alcuna modifica dello stato dei luoghi. L'installazione può avvenire con comunicazione al Dirigente competente, nella quale si specificano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le esigenze produttive, caratteristiche, dimensioni e collocazione del manufatto;</li> <li>- il periodo di mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile;</li> <li>- l'impegno alla rimozione qualora l'amministrazione lo richiedesse.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 33</b>  <i>Aree agricole</i>  <i>(sistema territoriale della pianura storica)</i></p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p><b>Comma 11</b>  È altresì ammessa, ad eccezione delle aree ricadenti nel sistema di paesaggio fluvio- lacuale individuate dal PTC della provincia di Pisa, l'installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola delle aziende, nonché per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agrarie da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbiano una superficie utile massima di 20 mq per ogni azienda agricola o soggetto privato avente titolo diverso dall'imprenditore agricolo ed altezza dell'imposta di gronda non superiore a ml 2,50;</li> <li>- siano posizionati ad una distanza non inferiore a ml 1,50 dal confine;</li> <li>- siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri con copertura a falda inclinata;</li> <li>- siano semplicemente appoggiati a terra, senza opere di fondazione salvo opere di ancoraggio che non comportino alcuna modifica dello stato dei luoghi;</li> <li>- non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo.</li> </ul> <p>I manufatti precari di cui al presente comma, quali manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, costituiscono attività edilizia libera e sono installati previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione Comunale, nella quale sono indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le motivate esigenze produttive, le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti;</li> <li>- l'indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l'installazione;</li> <li>- il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con specificazione della data di installazione e di quella entro la quale lo stesso sarà rimosso;</li> <li>- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;</li> <li>- la conformità dell'intervento alla normativa regionale di riferimento ed alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico.</li> </ul> <p>L'intervento è ammesso nella misura massima di un manufatto per fondo agricolo.</p> <p>Nel caso in cui i manufatti di cui sopra siano destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, la relativa installazione è inoltre subordinata al rispetto di una superficie fondiaria minima di mq 2000 e di un periodo di mantenimento non superiore a due anni, eventualmente rinnovabile con semplice comunicazione corredata di rilievo fotografico; in tal caso la comunicazione contiene inoltre l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento del fondo, anche parziale quando si determina una superficie fondiaria inferiore a quella minima, nonché nel caso in cui lo richieda l'Amministrazione comunale.</p>

STATO ATTUALE	STATO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Aree rilevanti da un punto di vista ambientale o con funzioni strategiche</i></p> <p><b>Comma 1 lettera a)</b> <i>“le aree agricole di valenza ambientale del subsistema dell’Arno ed il Parco della golena, riferite all’ert.5.1.1 delle norme tecniche del Piano Strutturale”</i></p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p><b>Comma 4</b> Non sono ammessi nuovi edifici ad uso residenziale. È consentita, ad eccezione delle parti del territorio individuate dalla precedente lettera a), la realizzazione di nuovi annessi agricoli per le aziende che mantengono in produzione le superfici fondiari minime stabilite nella L.R.64/95 (vedi articolo 3) o nel Piano Territoriale provinciale se più restrittivo. Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni dell’attività dell’azienda, nel rispetto delle vigenti normative.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Aree rilevanti da un punto di vista ambientale o con funzioni strategiche</i></p> <p><b>Comma 1 lettera a)</b> <i>“le aree agricole di valenza ambientale del subsistema dell’Arno ed il Parco della golena, riferite all’ert.5.1.1 delle norme tecniche del Piano Strutturale”</i></p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p><b>Comma 4</b> È ammessa, ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle parti del territorio individuate dalla precedente lettera a);</li> <li>- delle aree ricadenti nel sistema di paesaggio fluvio- lacuale individuate dal PTC della provincia di Pisa;</li> </ul> <p>la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo in funzione delle esigenze connesse all’attività della azienda agricola, previa approvazione di PAPMAA nel rispetto di quanto contenuto nell’art.33 delle presenti norme, esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualora sia dimostrata l’assenza di edifici adibiti a tale uso;</li> <li>- qualora sia dimostrata l’impossibilità del recupero e/o riuso degli edifici esistenti a fini abitativi; tale impossibilità dovrà essere dimostrata esclusivamente in funzione delle esigenze della conduzione dell’azienda agricola;</li> <li>- prevedendo che i nuovi edifici siano posizionati contigualmente agli edifici esistenti e realizzati con tipologie edilizie tradizionali e conformi allo stato dei luoghi.</li> </ul> <p>È consentita, ad eccezione delle parti del territorio individuate dalla precedente lettera a), la realizzazione di nuovi annessi agricoli per le aziende che mantengono in produzione le superfici fondiari minime stabilite nella LR 1/2005 e relativi regolamenti o nel Piano Territoriale provinciale se più restrittivo. Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni dell’attività dell’azienda, nel rispetto delle vigenti normative.</p> <p>Non è ammessa l’installazione di manufatti precari per l’agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agrarie da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.</p>

STATO ATTUALE	STATO MODIFICATO
<p align="center"><b>Articolo 36</b>  <i>Aree agricole</i>  <i>(sistema territoriale della pianura bonificata)</i></p> <p align="center">...omissis...</p>	<p align="center"><b>Articolo 36</b>  <i>Aree agricole</i>  <i>(sistema territoriale della pianura bonificata)</i></p> <p align="center">...omissis...</p>
<p><b>Comma 9</b>  È ammessa, altresì, per lo svolgimento di attività agricole delle aziende e di privati nonché per la conduzione di orti singoli, l'installazione di manufatti precari della dimensione massima di mq 9, realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, salvo opere di ancoraggio che non comportino alcuna modifica dello stato dei luoghi. L'installazione può avvenire con comunicazione al Dirigente competente, nella quale si specificano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le esigenze produttive, caratteristiche, dimensioni e collocazione del manufatto;</li> <li>- il periodo di mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile;</li> <li>- l'impegno alla rimozione qualora l'amministrazione lo richiedesse.</li> </ul>	<p><b>Comma 9</b>  È altresì ammessa, ad eccezione delle aree ricadenti nel sistema di paesaggio fluvio- lacuale individuate dal PTC della provincia di Pisa, l'installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola delle aziende, nonché per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agrarie da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- superficie utile massima di 20 mq per ogni azienda agricola o soggetto privato avente titolo diverso dall'imprenditore agricolo ed altezza dell'imposta di gronda non superiore a ml 2,50;</li> <li>- siano posizionati ad una distanza non inferiore a ml 1,50 dal confine;</li> <li>- siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri con copertura a falda inclinata;</li> <li>- siano semplicemente appoggiati a terra, senza opere di fondazione salvo opere di ancoraggio che non comportino alcuna modifica dello stato dei luoghi;</li> <li>- non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.</li> </ul> <p>I manufatti precari di cui al presente comma, quali manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, costituiscono attività edilizia libera e sono installati previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione Comunale, nella quale sono indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le motivate esigenze produttive, le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti;</li> <li>- l'indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l'installazione;</li> <li>- il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con specificazione della data di installazione e di quella entro la quale lo stesso sarà rimosso;</li> <li>- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;</li> <li>- la conformità dell'intervento alla normativa regionale di riferimento ed alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico.</li> </ul> <p>L'intervento è ammesso nella misura massima di un manufatto per fondo agricolo.</p> <p>Nel caso in cui i manufatti di cui sopra siano destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, la relativa installazione è inoltre subordinata al rispetto di una superficie fondiaria minima di mq 2000 e di un periodo di mantenimento non superiore a due anni, eventualmente rinnovabile con semplice comunicazione corredata di rilievo fotografico; in tal caso la comunicazione contiene inoltre l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento del fondo, anche parziale quando si determina una superficie fondiaria inferiore a quella minima, nonché nel caso in cui lo richieda l'Amministrazione comunale.</p>